

## **EMANATO IL D.M. RECANTE DIRETTIVE PER IL SUPERAMENTO DEL NULLA OSTA PROVVISORIO**

Sulla Gazzetta Ufficiale del 1° febbraio 2006 è stato pubblicato il decreto del Ministro dell'interno

29 dicembre 2005 concernente “Direttive per il superamento del regime del nulla osta provvisorio,

ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37”.

Il provvedimento entrerà in vigore il prossimo 1° giugno e fissa in tre anni il termine per il definitivo passaggio dal regime del nulla osta provvisorio introdotto dalla legge n. 818/1984 al certificato di prevenzione incendi.

Il decreto prevede le disposizioni tecniche e procedurali che dovranno essere attuate dai titolari di attività in possesso di N.O.P. in corso di validità, per le quali non siano state già emanate specifiche normative di adeguamento finalizzate all'ottenimento del certificato di prevenzione incendi. Sono di conseguenza escluse dal campo di applicazione tutte quelle attività soggette ai controlli dei Comandi provinciali VV.F. che risultano già regolamentate da direttive comprendenti norme transitorie valide anche per il superamento del nulla osta provvisorio (edifici di civile abitazione, locali di pubblico spettacolo, strutture sanitarie, scuole, alberghi e simili, ecc.).

**MINISTERO DELL'INTERNO - DECRETO 29 dicembre 2005 - Direttive per il superamento del regime del nulla osta provvisorio, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37. (GU n. 26 del 1-2-2006)**

***IL MINISTRO DELL'INTERNO***

Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469, concernente l'ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, concernente la disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento;

Vista la legge 7 dicembre 1984, n. 818, concernente il nulla osta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e successive modificazioni recante l'approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e vigilanza antincendi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, recante la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 16 febbraio 1982 e successive modifiche, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - n. 98 del 9 aprile 1982;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 8 marzo 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 95 del 22 aprile 1985, recante le direttive sulle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi ai fini del rilascio del nulla osta provvisorio di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818;

Visto il decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1998, recante i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 104 del 7 maggio 1998, recante le disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonché all'uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco;

Rilevata la necessità di emanare le direttive che devono essere attuate dai titolari delle attività in possesso di nulla osta provvisorio di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818;

Acquisito il parere favorevole del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, come modificato dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 200;

## **Decreta:**

### **Art. 1.**

#### **Oggetto e campo di applicazione**

Il presente decreto e' emanato in attuazione dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, che demanda al Ministero dell'interno l'adozione di specifiche direttive in ordine agli adempimenti che devono essere messi in atto dai titolari delle singole attività o di gruppi di attività, di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 1982, in possesso di nulla osta provvisorio in corso di validità, per le quali non siano state già emanate altre direttive, al fine di adeguarsi alla normativa di prevenzione incendi e conseguire il certificato di prevenzione incendi.

### **Art. 2.**

#### **Obblighi dei titolari delle attività**

1. I titolari delle attività di cui all'art. 1 del presente decreto sono tenuti a presentare al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio domanda di parere di conformità sui progetti e domanda di sopralluogo ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi, secondo le procedure stabilite dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, e dagli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 1998.

2. In conformità alle indicazioni contenute nell'allegato I al decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 1998, la documentazione progettuale allegata alla domanda di parere di conformità deve consentire di accertare la rispondenza delle attività alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza antincendio, ovvero, in mancanza, ai criteri generali di prevenzione incendi, ivi compresi quelli stabiliti dal decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998.

Nell'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto, sono riportate le direttive per l'applicazione delle disposizioni tecniche di prevenzione incendi alle autorimesse ed agli impianti per la produzione di calore alimentati a gas.

3. Previa acquisizione del parere di conformità sul progetto, le domande di sopralluogo ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi, corredate della documentazione tecnica di cui all'allegato II al decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 1998, devono essere presentate al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

### **Art. 3.**

#### **Norme transitorie**

1. Decorso il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i nulla osta rilasciati dai Comandi provinciali dei Vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 2 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, decadono e la prosecuzione dell'esercizio delle attività, ai fini antincendio, e' consentita solo se gli interessati abbiano ottenuto, entro il medesimo termine, il certificato di prevenzione incendi ovvero abbiano provveduto alla presentazione della dichiarazione di cui all'art. 3, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 che costituisce, ai soli fini antincendio, autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività.

### **Art. 4.**

**Entrata in vigore**

1. Il presente decreto entra in vigore il centoventesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2005

Il Ministro: Pisanu

## **Allegato A**

### **DIRETTIVE PER L'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI TECNICHE DI PREVENZIONE INCENDI ALLE AUTORIMESSE ED AGLI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI CALORE ALIMENTATI A GAS, IN POSSESSO DI NULLA OSTA PROVVISORIO IN CORSO DI VALIDITA'.**

#### **1. Autorimesse**

Le autorimesse individuate al punto 92 dell'elenco allegato al decreto interministeriale 16 febbraio 1982, devono essere rese conformi alle disposizioni di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno 1° febbraio 1986, e successive modifiche ed integrazioni, fatta eccezione per i seguenti punti dell'allegato:

0., limitatamente alla definizione di «box»;

3.1, 2° comma;

3.2, 1° comma, in quanto e' ammesso che l'altezza minima sia pari almeno a 2,00 m a condizione che:

a) l'autorimessa sia dotata di un sistema di ventilazione naturale con aperture di aerazione prive di serramenti e di superficie non inferiore a 1/20 della superficie in pianta della stessa autorimessa;

b) l'altezza minima di 2,00 m sia rispettata nei confronti di qualsiasi sporgenza dall'intradosso del solaio di copertura, compresi eventuali impianti e tubazioni a soffitto;

c) il percorso massimo per raggiungere le uscite sia non superiore a 30 m.

3.6.3;

3.7.2;

3.8.0;

il punto 11 si applica alle autorimesse esistenti al 10 dicembre 1984.

E' inoltre ammesso che le caratteristiche di resistenza al fuoco degli elementi costruttivi e delle porte siano inferiori di una classe (così come definite all'art. 3 della circolare del Ministero dell'interno 14 settembre 1961, n. 91) rispetto ai valori richiesti dal decreto del Ministro dell'interno 1° febbraio 1986, con un minimo di R e REI/EI 30.

#### **2. Impianti per la produzione di calore alimentati a gas**

Per gli impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile gassoso di cui al punto 91 dell'elenco allegato al decreto interministeriale 16 febbraio 1982, il titolare dell'attività può scegliere tra le due seguenti opzioni alternative:

a) osservanza delle specifiche disposizioni di prevenzione incendi vigenti alla data del rilascio del nulla osta provvisorio (circolare del Ministero dell'interno 25 novembre 1969, n. 68, e successive modifiche ed integrazioni, ad eccezione del punto 2.4 dell'allegato A). L'altezza minima dei locali di installazione degli apparecchi deve essere conforme a quanto previsto all'ultimo comma del punto 7.1 dell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 12 aprile 1996. Per gli elementi costruttivi e per le porte, laddove sono prescritti requisiti di resistenza al fuoco superiori a R/REI 60, sono ammesse caratteristiche R e REI/EI 60;

b) osservanza del Titolo VII dell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 12 aprile 1996. Per gli elementi costruttivi e per le porte, laddove sono prescritti requisiti di resistenza al fuoco superiori a R/REI 60, sono ammesse caratteristiche R e REI/EI 60.

## Chiarimenti e primi indirizzi applicativi.

Al D.M. 29 dicembre 2005 recante direttive per il superamento del regime del nulla osta provvisorio, ai sensi dell'art. 7 del DPR 12.1.1998, n.37.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

AREA PREVENZIONE INCENDI

VIA CAVOUR, 5 – 00184 ROMA TEL. N. 06/46529232 FAX. N. 06/47887525

Prot. n. P194 / 4101 sott. 135/A

Roma, 20 FEBBRAIO 2006

## LETTERA - CIRCOLARE

**-AI SIGG. DIRETTORI REGIONALI DEI VIGILI DEL FUOCO  
LORO SEDI**

**-AI SIGG. COMANDANTI PROVINCIALI DEI VIGILI DEL FUOCO  
LORO SEDI**

**OGGETTO:** D.M. 29 dicembre 2005 recante direttive per il superamento del regime del nulla osta provvisorio, ai sensi dell'art. 7 del DPR 12.1.1998, n.37. – Chiarimenti e primi indirizzi applicativi.-

Con il decreto del Ministro dell'Interno 29 dicembre 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2006 è stato attuato quanto stabilito dall'articolo 7 del DPR 12 gennaio 1998, n.37 in materia di superamento del regime di nulla osta provvisorio di prevenzione di cui all'articolo 2 della Legge 7 dicembre 1984, n. 818.

Con il recente provvedimento vengono infatti emanate le disposizioni di prevenzione incendi che devono essere adottate dai titolari delle attività, di cui all'allegato al decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, in possesso di nulla osta provvisorio in corso di validità, per le quali non siano state emanate, alla data di entrata in vigore del presente decreto (1 giugno 2006), specifiche direttive di adeguamento finalizzate all'ottenimento del certificato di prevenzione incendi.

Il decreto 29 dicembre 2005 consentirà di concludere una fase transitoria iniziata oltre ventuno anni fa con la legge 818/84 che era stata emanata per sanare una situazione pregressa di irregolarità dovuta sia a carenze normative che a ritardi. Per recuperare tale situazione fu introdotto un dispositivo normativo, in deroga a quello sancito dalla legge 26 luglio 1965, n. 966 e dal DPR 29 luglio 1982, n. 577, per permettere di raggiungere il necessario livello di sicurezza in tempi definiti e ragionevoli.

Per concretizzare le finalità della legge furono studiate soluzioni tecniche, applicabili all'intera gamma di attività soggette, proporzionate al tempo di applicazione previsto in alcuni mesi. Tali soluzioni denominate "*direttive sulle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi*", emanate con il decreto ministeriale 8 marzo 1985, costituivano l'insieme delle misure di prevenzione e protezione che consentivano, secondo un procedimento dettagliato che coinvolgeva in prima persona i liberi professionisti, di ottenere il nulla osta provvisorio.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  
AREA PREVENZIONE INCENDI

E' opportuno rammentare che le misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi sono state redatte in forma tabellare, associando a ciascuna attività soggetta ai controlli un gruppo di provvedimenti di prevenzione incendi ritenuto idoneo per il caso specifico. Tali provvedimenti sono stati individuati, attività per attività, tra quelli previsti in un elenco di misure generali (*aerazione, divieti e limitazioni, limitazione del carico di incendio, distanze di sicurezza, sistema di vie di uscita, comportamento al fuoco delle strutture, impianti fissi di estinzione, illuminazione di sicurezza, servizio di emergenza in caso di incendio*) privilegiando, in relazione al breve periodo di adeguamento concesso, misure di esercizio e semplici misure di protezione attiva rispetto alle misure di protezione passiva.

Dal 1985, per svariate attività soggette, sono state emanate disposizioni che hanno previsto specifiche norme transitorie valide anche per il superamento del regime di nulla osta provvisorio (*edifici di civile abitazione, edifici storici adibiti a musei e biblioteche, scuole, alberghi, locali di pubblico spettacolo, strutture sanitarie, ecc.*). Inoltre è necessario evidenziare che per alcune attività il D.M. 8.3.1985 già prevedeva il completo rispetto delle normative in vigore valide per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi (*distributori di carburanti per autotrazione; depositi di oli minerali; produzione, deposito e vendita di esplosivi; produzione, deposito, utilizzazione, vendita di materiale radioattivo; piattaforme di perforazione, oleodotti*).

Sulla scorta della esperienza maturata mediante l'applicazione del D.M. 8.3.1985, che ha presentato non poche difficoltà di attuazione dovute alla rigidità del sistema, ed in base alla considerazione che il provvedimento è rivolto ad attività estremamente diversificate, non è apparso opportuno predisporre una normativa di superamento del nulla osta provvisorio attuata secondo il medesimo criterio del decreto del 1985.

Si è reputato, pertanto, più flessibile ed adattabile alle varie tipologie di attività che possono presentarsi ognuna con caratteristiche peculiari diverse, adottare un sistema basato sulla valutazione del rischio di incendio e sulla conseguente individuazione delle misure più idonee ad abbattere il rischio, mutuando la metodologia di indagine ed individuazione delle misure preventive e protettive da provvedimenti relativamente recenti e collaudati quali i decreti ministeriali 10 marzo 1998 e 4 maggio 1998.

Al riguardo è opportuno evidenziare che l'applicazione di misure di protezione passiva, che hanno un impatto rilevante sulle caratteristiche costruttive (resistenza al fuoco, compartimentazione, ecc.), dovrà essere attentamente valutata e graduata sulla base di una accorta individuazione dei pericoli di incendio correlati alle condizioni ambientali in modo da considerare gli effettivi rischi in relazione agli obiettivi di sicurezza assunti. In definitiva la compensazione del rischio, effettuata secondo il processo sinteticamente descritto e codificato nell'allegato I al citato D.M. 4.5.1998, dovrà tenere in debita considerazione il carico di incendio, le fonti di innesco, le misure di protezione attiva, l'affollamento, l'ubicazione, le caratteristiche planovolumetriche, le misure gestionali, ecc. Non potrà comunque trascurarsi che l'adeguamento si riferisce ad attività esistenti cui non possono essere applicati integralmente gli stessi criteri adottati per gli edifici di nuova realizzazione. A tal fine, il comma 2 dell'art.2 del decreto rinvia, oltre che ai criteri generali, anche ai criteri stabiliti dal D.M. 10.3.1998.

Per gli impianti di produzione di calore alimentati a combustibile gassoso e per le autorimesse, considerato che le specifiche normative di settore, emanate successivamente al decreto 8 marzo 1985, non contengono disposizioni transitorie per il superamento del regime di nulla osta



# *Ministero dell'Interno*

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE**  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  
AREA PREVENZIONE INCENDI

provvisorio, è stato previsto un apposito rinvio a dette normative, con le opportune precisazioni ed esclusioni.

Si sottolinea, infine, che le direttive del D.M. 29 dicembre 2005, riferendosi ad attività in possesso di nulla osta provvisorio in corso di validità, si applicano, ovviamente, alle attività preesistenti al 10 dicembre 1984, data di entrata in vigore della legge 818/84.

**IL VICE CAPO DIPARTIMENTO VICARIO**  
**ISPETTORE GENERALE CAPO**  
(Mazzini)